

STATUTO

FARE COMUNITA' - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAVENNA RA VIA DI ROMA 108

Numero REA: RA - 194414

Codice fiscale: 02355080397

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-02-2012 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 21410 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA'

"FARE COMUNITA' - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituito, con sede nel comune di Ravenna, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile e dell'art. 8 della Legge 381/91 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, una società consortile in forma di società cooperativa sociale denominata "Fare Comunità - Società Cooperativa Consortile Sociale".

Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Il Consorzio, conformemente alla Legge 381/1991 ed eventuali successive modificazioni od integrazioni, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

Il Consorzio, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnata.

Il Consorzio ha, altresì, per scopo, la rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo sviluppo e il coordinamento degli associati nei rapporti con le istituzioni pubbliche e con enti privati.

Scopo del Consorzio è, inoltre, quello di fornire agli associati beni e servizi utili allo svolgimento delle attività delle rispettive imprese, ivi compreso il reperimento diretto o indiretto di commesse ed occasioni di lavoro, operando in campo socio - assistenziale - sanitario ed educativo ed in attività connesse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,

istituendo un'organizzazione comune degli associati al fine di coordinare e/o svolgere alcune fasi delle rispettive imprese.

Il consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi. Il Consorzio può agire in nome e per conto proprio, nonché in nome e/o per conto degli associati, oppure prestando direttamente in proprio servizi, qualora questo sia ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio ha come oggetto quello di:

1) promuovere e stimolare la collaborazione e lo scambio tra gli associati per la promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che sono in condizioni di svantaggio e di emarginazione, e parallelamente sviluppare processi di cittadinanza attiva e solidale nelle comunità locali, anche coordinando l'attività tra i soci stessi in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;

2) attuare, sia direttamente che tramite gli associati iniziative di informazione e sensibilizzazione su tematiche quali: l'emarginazione, la solidarietà, le politiche socio-sanitarie ed educative, le politiche d'inclusione sociale e lavorativa, le pari opportunità, l'interculturalità, lo sviluppo sostenibile attraverso l'organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni e similari.

3) promuovere la ricerca, finalizzata ai nuovi orientamenti che possono emergere nel campo dei servizi socio-sanitari ed educativi e nel campo delle politiche attive del lavoro anche tramite la partecipazione ad organismi economici promossi da altre organizzazioni, pubbliche o private, aventi lo scopo di sviluppare ricerche e nuove attività;

4) predisporre e pubblicare testi, ricerche, monografie, dispense, supporti audiovisivi ed informatici, od altro materiale, e svolgere ogni altra attività editoriale nonché erogare borse di studio, finalizzate e connesse alla promozione degli scopi sociali e delle attività degli associati;

5) assumere e gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o per il tramite di uno o più associati servizi per l'inserimento lavorativo di persone disabili, svantaggiate e/o a rischio "sociale" attuando, in concorso con e tra i soci, interventi di appoggio e di sostegno per l'inserimento lavorativo di queste persone;

6) assumere e gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o per il tramite di uno o più degli associati, ogni altra attività di servizi e/o lavori compresi nell'oggetto sociale

degli associati, anche promuovendo l'eventuale costituzione di raggruppamenti temporanei d'impresa;

7) assumere o istituire interessenze, rapporti di collaborazione, alleanze e partecipazioni in Cooperative, Consorzi ed altre Società, Istituzioni, Enti, ecc., aventi scopi analoghi, simili e complementari a quelli del Consorzio, o comunque non in contrasto con i propri scopi sociali e funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Consorzio, inoltre, può svolgere ogni altra attività comunque connessa all'oggetto sociale e/o finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dal regolamento.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci le persone giuridiche che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio e condividendone i principi ispiratori, gli scopi e le finalità, intendono contribuire attivamente al loro perseguimento:

1) le cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L. 381/91;

2) enti ed associazioni no-profit aventi finalità formative e sociali, altre imprese e cooperative, sociali ed anche non sociali, che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio;

3) società, associazioni, fondazioni, e qualsiasi altro organismo giuridico la cui partecipazione alla Cooperativa non sia in contrasto con altre disposizioni di Legge.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 381/91 la base sociale dovrà essere tuttavia formata, in misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e loro consorzi.

Non possono essere soci organizzazioni in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con il Consorzio, è quello risultante dal libro soci.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

E' fatto divieto ai soci di intraprendere iniziative identiche o affini a quelle del Consorzio in aperta concorrenza con la stessa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi chiede di essere ammesso come socio dovrà presentare

all'Organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e valutata la compatibilità delle professionalità dei potenziali soci con le attività del Consorzio, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquidazione.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il

socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che volontariamente lo richieda.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 30 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 36 e seguenti.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio;
- f) che danneggia materialmente o moralmente il Consorzio o che fomenta dissidi o disordini di qualunque natura tra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 36 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con

ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni liquidato secondo le modalità di legge, e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Il rapporto tra il Consorzio ed i soci sovventori è definito dalla legge e da quanto previsto in apposito regolamento interno.

Art. 15 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto

denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore nominale non inferiore ad €. 500,00.

Art. 16 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti.

In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore a € 1.500,00;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 21 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in eventuale apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 23 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali la lettera raccomandata A.R. o a mano controfirmata per ricevuta, il fax o l'e-mail, espressamente comunicati dai soci e risultanti

dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci - ove nominati - sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 24 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente titolo IV;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 20.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Art. 26 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 27 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni persona giuridica socia che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare dal proprio presidente o da altro amministratore appositamente delegato.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, secondo le norme stabilite dalla legge in materia.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed un Vice presidente.

Art. 30 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli

Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 34 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali.

Art. 35 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 36 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari e, comunque, relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da soci;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 37 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri dovranno decidere secondo le norme del Regolamento della Camera Arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie con non più di due parti e, comunque, riconducibili ad uno schema bilaterale, di valore inferiore ad euro 10.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di conciliazione della cooperazione nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 9 del regolamento arbitrale della camera stessa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla

costituzione dell'Organo arbitrale, detto termine può essere prorogato soltanto dal Consiglio arbitrale, quando ricorrono giusti motivi.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 25.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle

Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia rimasto sotto il limite delle venti unità.

FIRMATO: GALANTI EMILIANO - RENATO GIGANTI NOTAIO

Io sottoscritto Dott. Renato Giganti Notaio in Lugo, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to RENATO GIGANTI - Notaio

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di **Ravenna** autorizzazione **Prot.N. 1506/2001 rep. 3^ del 27/03/2001**. Emanato dal Ministero delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna Sezione staccata **Ravenna**.*